

Tribunale di Torre Annunziata

Sez. penale

Ordinanza del 14.7.2016

Dott.ssa Crasta

Impugnazioni – interesse ad impugnare – parte civile – difetto di una condizione di procedibilità – sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela – ammissibilità - esclusione

Art. 345 c.p.p.

Art. 576 c.p.p.

E' inammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso una sentenza di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, essendo la parte civile priva di interesse a proporre impugnazione, in quanto il difetto di querela non produce nessun effetto preclusivo ai fini dell'azione civile.

(Conforme Cassazione Sezioni Unite 35599 del 21.6.2012)